

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CSA
(2015/2016)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 037/CSA– RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2015**

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. BORRIELLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 30.10.2015).

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Frosinone/Carpi, disputato in data 28.10.2015 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Marco Borriello la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, *"al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, tentato di colpire un calciatore della squadra avversaria con una testata"*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Borriello, il quale lamenta la presunta eccessiva entità della sanzione irrogata, precisando come la condotta oggetto del presente procedimento sarebbe stata provocata dal comportamento del calciatore avversario Soddimo, il quale avrebbe colpito il reclamante con una spinta a giuoco fermo, meritando, per tale gesto, l'espulsione. Il Sig. Borriello aggiunge, altresì, che il proprio gesto non potrebbe definirsi violento, ma tutt'al più antisportivo, con la conseguente riduzione della sanzione inflitta, in quanto lo stesso si sarebbe limitato a sfiorare la testa dell'avversario, il quale, peraltro, non avrebbe riportato alcuna conseguenza lesiva.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 6.11.2015, sono presenti il reclamante ed, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, rileva come, nella valutazione della fattispecie oggetto del presente procedimento, si debba necessariamente tenere in considerazione, come attenuante, la circostanza per cui il reclamante è stato effettivamente provocato dal comportamento del calciatore avversario Soddimo, il quale è stato espulso proprio a seguito di tale condotta. Inoltre, e soprattutto, la Corte ritiene che il gesto posto in essere dal Sig. Borriello debba essere considerato quale condotta gravemente antisportiva e non quale comportamento violento, dal momento che il reclamante non ha concretamente colpito l'avversario ma ha soltanto appoggiato la sua fronte a quella del predetto giocatore, non comportando, ai danni di quest'ultimo, alcuna conseguenza lesiva. Il referto dell'arbitro, infatti, dà atto del solo tentativo del Sig. Borriello di colpire con una testata il giocatore Soddimo e di come, in realtà, le fronti dei due calciatori si siano solo sfiorate. Pertinente al caso di specie è il richiamo, operato dal reclamante nel proprio ricorso, alla decisione della Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 311/CGF del 21.6.2011, relativa alla condotta del Sig. Stefan Daniel Radu: in questo caso, invero, la Corte ha deciso un caso del tutto identico alla fattispecie in questione, stabilendo che il gesto del Sig. Radu, seppur deprecabile per lo svolgersi e la platealità della dinamica, potesse essere circoscritto a condotta antisportiva di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Borriello Marco, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL' U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELIS ALBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015).

Con reclamo ritualmente proposto, la U.S. Agropoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015 – Campionato Serie D – Girone I) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto, seguito gara Agropoli/Rende del 28.10.2015, al calciatore n. 4 Melis Alberto la squalifica per quattro giornate effettive di gara poiché dopo la concessione di un calcio di rigore dava delle pacche (7) sulla spalla dell'arbitro dicendogli “bravo cogl..., sei proprio una testa di c...”.

Con i motivi scritti, la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare osservando che quanto accaduto e refertato era di certo scaturito dalla fuorviante esposizione dei fatti da parte del Direttore di gara.

Ha, altresì, osservato che il comportamento del Melis Alberto sarebbe da ritenersi semmai ingiurioso o irrispettoso, sanzionabile con due giornate di squalifica ex art. 19, lett. a), co. 4, del C.G.S..

Ha, quindi, concluso, chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Alla seduta del 6.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il rappresentante della Società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente accoglibile per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che quanto posto in essere dal Melis è suscettibile in una unica condotta, però aggravata dalle espressioni gravemente irrispettose ed ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara.

Risulta, dunque, congrua la sanzione della squalifica per tre giornate, aggravante compresa.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melis Alberto a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL' U.S. AGROPOLI LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015).

Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Agropoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015 – Campionato Serie D – Girone I) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto, seguito gara Agropoli/Rende del 28.10.2015, al calciatore n.7 Capozzoli Donato la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario, facendolo cadere”.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare osservando che quanto accaduto e refertato era di certo scaturito dalla fuorviante esposizione dei fatti da parte del Direttore di gara.

Ha, infine, rilevato che l'intervento del Capozzoli, sempre in azione di gioco, doveva ritenersi

“piuttosto maschio” ma non di sicuro violento, configurandosi nel caso di specie, al più, una condotta antisportiva.

Ha, quindi, concluso, richiamando precedenti in fattispecie analoghe, richiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, l'applicazione nel minimo della previsione normativa.

Alla seduta del 6.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il rappresentante della Società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento per quanto di ragione.

Osserva questa Corte che stante l'inequivoca refertazione il rapporto dell'arbitro fa, ex art. 35 n. 1-1 C.G.S., piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Risultando pertanto descritto, negli atti ufficiali, un atto tipicamente ed inequivocabilmente violento, il reclamo deve andare necessariamente incontro alla reiezione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio